

## **SCHEMA DI CONVENZIONE FI.L.S.E. / BANCHE**

### **PER IL CO-FINANZIAMENTO CON PROVVISATA PUBBLICA**

#### **FINANZIAMENTI ALLE MEDIE E GRANDI IMPRESE (M.G.I.) PER LA RILOCAZIONE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI IN LIGURIA**

Avviso approvato con Determina di FI.L.S.E. del 26 settembre 2023

TRA

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., con sede in Via Peschiera 16, 16122 Genova, C.F. e partita IVA n. 00616030102, capitale sociale Euro 24.700.565,76 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al n. 31217, di seguito denominata "FI.L.S.E.", in persona del Dott. Ugo Ballerini, nato a Pisa il 28/10/47, nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata della FI.L.S.E.;

E

\_\_\_\_\_ (di seguito Banca)

---

#### **PREMESSO CHE:**

- a) la Regione Liguria con l.r. n. 1 del 16/02/2016 ha previsto la costituzione di un Fondo Strategico regionale;
- b) la Regione Liguria con l.r. n. 34 del 27/12/2016 ha istituito il Fondo Strategico regionale destinato a interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali assegnandone, tra l'altro, la gestione a FI.L.S.E. S.p.A., fatti salvi i casi di gestione diretta da parte della Giunta Regionale;
- c) la Regione Liguria con DGR n. 880 del 14/09/2023 ha preso atto del verbale della seduta del Comitato di indirizzo del Fondo Strategico regionale del 04/08/2023 che

- ha individuato le risorse economiche per i fondi rotativi per finanziamenti destinabili a strutture ricettive ed attività turistiche;
- d) la Regione Liguria con DGR n. 880/2023 del ha riservato una dotazione finanziaria di euro 2.000.000,00 per la concessione alle MGI Industriali;
  - e) la FI.L.S.E. in data 26 settembre 2023 ha approvato l'Avviso "Prestiti rimborsabili a medie e grandi imprese industriali volti a supportare la rilocalizzazione di attività industriali in Liguria con la relativa modulistica (di seguito "Avviso");
  - f) stante quanto sopra la Banca si dichiara disponibile, previa sottoscrizione della presente Convenzione, ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le modalità stabilite dall'Avviso da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con il fondo regionale sopracitato;

Tutto ciò premesso, si conviene e si conclude quanto segue:

#### Art. 1 – (Premesse)

Le premesse e i provvedimenti in esse citati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

#### Art. 2 – (Oggetto)

La Convenzione definisce, in attuazione dell'Avviso, i rapporti tra FI.L.S.E. e Banca per la concessione di finanziamenti a favore di medie e grandi imprese operanti nel settore industriale, come previsto dall'Avviso.

#### Art. 3 – (Procedimento per l'accesso ai finanziamenti)

1. Le domande di agevolazione dovranno pervenire a FI.L.S.E. secondo le modalità prestabilite nell'Avviso corredate da copia della richiesta di finanziamento timbrata per ricevuta dalla Banca (modulo A all'Avviso). La documentazione presentata a FI.L.S.E. sarà condivisa con la Banca affinché la stessa possa avviare le valutazioni preliminari propedeutiche alla propria istruttoria;
2. FI.L.S.E. procede all'esame istruttorio delle istanze pervenute come previsto dall'Avviso trasmettendo alla Banca comunicazione dell'esito dell'iter istruttorio e dell'importo del finanziamento eventualmente assegnabile.
3. La Banca, al ricevimento della comunicazione dell'esito dell'iter istruttorio da parte di FI.L.S.E., avvia tempestivamente la propria istruttoria. La Banca richiederà all'impresa entro 10 giorni il set documentale di approfondimento

ritenuto necessario per le proprie valutazioni e deciderà autonomamente sulle richieste di finanziamento in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità.

4. Al termine della procedura di istruttoria bancaria, che dovrà concludersi, fatto salvo l'espletamento delle verifiche riguardanti l'Antimafia e l'Antiriciclaggio, entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta all'impresa, la Banca trasmette a FI.L.S.E. stessa copia della delibera bancaria, contenente tra l'altro:
  - a. in caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria:
    - l'importo deliberato;
    - la durata del finanziamento e lo spread applicato;
  - b. in caso di esito negativo: una comunicazione motivata di non concessione del finanziamento.
- 5 La FI.L.S.E. procede quindi con la formalizzazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione trasmettendolo all'impresa con l'obbligo di sottoscrizione del contratto entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento a pena di revoca dell'agevolazione ottenuta. Il contratto sarà efficace ai fini dell'erogazione al consolidamento delle garanzie prestate.
- 6 La Banca comunica a FI.L.S.E. l'avvenuta erogazione indicando l'importo e la relativa valuta entro 30 giorni dell'erogazione stessa unitamente a copia del piano d'ammortamento sottoscritto, dai quali risultino il tasso bancario applicato, la data di inizio dell'ammortamento, la quota di capitale e la quota interessi, il numero delle rate.

#### Art. 4 - (Caratteristiche del finanziamento)

1. La forma tecnica consiste in un finanziamento non inferiore a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per la parte pubblica e 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per la parte bancaria fino al 100% del Piano di investimento ammesso con la regola dell'importo pari passu, con un limite massimo pari a euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) per la parte pubblica.
2. Il finanziamento deve avere durata fino a 16 (sedici) semestri, di cui 2 semestri di pre-ammortamento (resta escluso il semestre entro il quale si sottoscrive il

contratto di finanziamento).

3. Il rimborso del finanziamento è stabilito in rate semestrali con ammortamento francese.
4. La quota di finanziamento che la Banca corrisponde alle imprese con fondi privati deve essere pari alla quota di finanziamento concessa da F.I.L.S.E. con fondi regionali (salvo i casi in cui la banca voglia corrispondere alle imprese importi superiori ai 400.000,00 euro).
5. Il finanziamento viene erogato ad avvenuto consolidamento delle garanzie acquisite al momento della sottoscrizione dei contratti.
6. La quota di finanziamento concessa con i fondi regionali è prestata al tasso fisso nominale annuo dell'1,50%.
7. La quota di finanziamento concessa con fondi privati da parte della Banca Convenzionata è prestata a tasso fisso o variabile secondo parametri di mercato abitualmente utilizzato per analoghe operazioni non agevolate ("Tasso Base") maggiorato- in funzione della valutazione di merito creditizio - e di un margine ("Spread"). In particolare:
  - a) relativamente a finanziamenti a tasso fisso il Tasso Base consisterà nel tasso annuo nominale pari all'IRS di riferimento per operazioni finanziarie di medesima durata del finanziamento maggiorato-di un margine ("Spread") avente un valore ricompreso tra lo 0,9% e il 2,5% da determinarsi da parte della Banca in relazione al rating dell'impresa, le garanzie prestate e la durata del finanziamento.
  - b) relativamente a finanziamenti a tasso variabile il Tasso Base consisterà nel tasso EURIBOR 6 MESI pari al Periodo di Interesse applicato al finanziamento maggiorato-di un margine ("Spread") avente un valore ricompreso tra lo 0,9% e il 2,5%, da determinarsi da parte della Banca in relazione al rating dell'impresa, le garanzie prestate e la durata del finanziamento.

Nulla osta all'applicazione di un Tasso Base, qualora abitualmente utilizzato dalla Banca Convenzionata per analoghe operazioni.

8. Le spese di istruttoria relativamente alla quota di finanziamento concessa con fondi privati da parte della Banca Convenzionata non possono essere superiori al 30%

delle spese di istruttoria standard abitualmente applicate dalla Banca Convenzionata per operazioni analoghe.

#### Art. 5 – (Variazioni dell'intervento, realizzazione parziale e revoche)

1. In caso di approvazione, da parte di FI.L.S.E., di eventuali richieste di variazione o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato, nonché in caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall'Avviso o dal contratto di finanziamento, FI.L.S.E. può revocare totalmente o parzialmente l'agevolazione concessa dandone comunicazione alla Banca. In particolare, FI.L.S.E. procederà alla revoca dell'agevolazione qualora il contratto di finanziamento non sia sottoscritto entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E. da parte dell'impresa, nonché qualora l'intervento non sia effettuato nei tempi e nelle modalità previste dall'Avviso.
2. In caso di realizzazione parziale del Piano di rilocalizzazione ammesso ad agevolazione FI.L.S.E. procede alla revoca parziale o totale dell'agevolazione e del finanziamento concesso per la quale non è stata fornita l'adeguata rendicontazione secondo i casi previsti dall'Avviso dandone comunicazione alla Banca.
3. La Banca relativamente a quanto disposto dall'art. 1186 C.C. si impegna ad acquisire previamente la comunicazione dell'avvenuto provvedimento di revoca da FI.L.S.E..

#### Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

1. La Banca, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione, deve fornire a FI.L.S.E. rendicontazione periodica semestrale tramite comunicazione scritta, anche per posta elettronica riportante i seguenti dati:
  - a. elenco dei beneficiari con data di concessione e di stipula contratto;
  - b. importo concesso, erogato, restituito e da restituire;
  - c. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca);
  - d. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito;
  - e. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento.
2. La Banca si obbliga altresì a comunicare a FI.L.S.E., entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi informazione di cui sia a conoscenza e che sia rilevante anche ai fini della eventuale decadenza dal finanziamento regionale, al fine di consentire a FI.L.S.E. la valutazione e l'eventuale adozione di eventuali provvedimenti conseguenti.

#### Art. 7 – (Cessione del credito)

In caso la Banca deliberante sia oggetto di acquisizione o vendita, il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente Convenzione.

La Banca Convenzionata avrà la facoltà in ogni tempo di cedere o trasferire, in tutto o in parte, i crediti vantati nei confronti del Beneficiario, nascenti dal Contratto o da esso disciplinati, in favore di altre banche, di primarie istituzioni finanziarie o di società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione dei crediti costituite e operanti ai sensi di legge.

Al verificarsi delle succitate situazioni, dovrà essere fornita immediata comunicazione scritta a F.I.L.S.E..

#### Art. 8 - (Somme dovute)

Al fine dell'accertamento delle somme dovute fanno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

#### Art. 9 - (Durata – Recesso)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valida per tre anni, fatta salva eventuale proroga consensuale per specifiche esigenze di gestione, fermo restando che rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti.
2. E' riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante l'invio di lettera raccomandata con almeno sei mesi di preavviso. Nel caso di recesso la Convenzione rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti.

#### Art. 10 - (Modifiche alla Convenzione)

Tutte le modifiche alla presente Convenzione devono essere effettuate per iscritto.

#### Art. 11 - (Foro competente)

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Genova.

#### Art. 12 - (Spese)

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e

tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico di FI.L.S.E..

Art. 13 - (Domiciliazione - Comunicazioni)

Ai fini della presente Convenzione le Parti leggono domicilio rispettivamente: FI.L.S.E. S.p.A. – Via Peschiera, 16 - 16122 Genova.

BANCA presso la propria sede sita in

---

Art. 14 – (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa nazionale D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e D.Lgs 101/2018. Le parti si qualificano come Titolari autonomi e lo scambio di dati che avverrà tra esse, sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del contratto e della normativa vigente.

Genova, \_\_\_\_\_

FI.L.S.E. S.p.A.

Banca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:

Art. 5 - (Variazioni dell’intervento, realizzazione parziale e revoche)

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

Art. 7 – (Cessione del credito)

Art. 9 - (Durata – Recesso)

Art. 11 – (Foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, \_\_\_\_\_

FI.L.S.E. S.p.A.

Banca

SCHEMA